

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

consultato il registro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione ⁽²⁾, attua il regolamento (CE) n. 733/2002 stabilendo le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 attua le disposizioni relative ai concetti geografici stabilendo una procedura attraverso la quale gli Stati membri, i paesi candidati e tutti i membri dello Spazio economico europeo possono chiedere che il loro nome sia registrato o riservato dai rispettivi governi nazionali. In conformità di tale obiettivo, e al fine di garantire a pieno la diversità geopolitica e linguistica dell'Unione europea e gli interessi tanto degli Stati membri quanto dei cittadini europei, il 10 ottobre 2005, il regolamento (CE) n. 874/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento

(CE) n. 1654/2005 ha aggiunto un allegato che presenta un elenco di nomi la cui registrazione è riservata a ciascuno Stato membro e un elenco di nomi che possono essere riservati da taluni paesi terzi, compresi i paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

- (3) Il 1º gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea. Di conseguenza, Bulgaria e Romania dovrebbero avere la possibilità di registrare i nomi di dominio riservati ad essi in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004. Al fine di stabilire chiaramente, dal punto di vista giuridico, che questi due Stati membri hanno tale possibilità, l'allegato al regolamento (CE) n. 874/2004 dovrebbe essere modificato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 874/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1654/2005 (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 35).⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).